



ATTO N. 1523/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore di maggioranza Presidente Valerio Mancini
Relatore di minoranza Consigliere Michele Bettarelli
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


SUL

Disegno di legge

*“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
(Testo unico in materia di agricoltura)”*

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 12 aprile 2023

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 9 maggio 2023



**COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la II commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 29 marzo 2023:

- ha esaminato, in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno l'**ATTO N. 1523** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura);
- ha approvato gli emendamenti ed il sub emendamento presentati, ed ha espresso parere favorevole sugli articoli della proposta di legge come emendati;
- ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 49, comma 2 della l.r. 13/2000, di verificare la relazione tecnica.

Si comunica, altresì, che nella seduta tenutasi il 12 aprile 2023, la II Commissione consiliare permanente:

- ha preso atto della nota sottoscritta dalla Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, controllo e Co.Re.Com. (nota prot. n. 20230002610 del 12 aprile 2023), con allegata la Relazione tecnica verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3, 5 e 6 della l.r. 13/2000 s.m.i.;
- ha espresso parere favorevole all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti sull'**ATTO N. 1523/BIS**, comprensivo della relazione tecnica allegata;
- ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno, indicando quali relatori per l'Assemblea, il Presidente Valerio Mancini per la maggioranza, ed il Consigliere Michele Bettarelli per la minoranza.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del 9 novembre 2022, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 10 novembre 2022 e assegnato, in pari data, per competenza alla II Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1523);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede referente;

VISTI gli emendamenti ed il sub emendamento presentati in II Commissione consiliare permanente;


VISTI gli articoli, gli emendamenti ed il sub emendamento approvati dalla II Commissione Consiliare permanente nella seduta del 29 marzo 2023;

VISTO altresì che la II Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 29 marzo 2023 ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2 della l.r. 13/2000;

VISTA la nota prot. 2610 del 12 aprile 2023 sottoscritta dal Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., in risposta alla richiesta della II Commissione del 29 marzo 2023, di seguito riportata:

"Rilevato che:

- la relazione tecnica a corredo dell'atto n. 1523 base attesta la neutralità finanziaria del disegno di legge;*
- gli emendamenti approvati dalla Commissione hanno natura tecnico-normativa ed ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale;*
- dall'istruttoria tecnico-finanziaria predisposta dallo scrivente Servizio in data 22 febbraio 2023 emerge la necessità di correggere alcuni errori materiali presenti nella relazione tecnica e di integrarla con riferimento alla descrizione dell'articolo 8 del disegno di legge;*



si rappresenta che con e-mail del 6 aprile 2023 sono stati richiesti al Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari della Giunta regionale gli elementi necessari ai fini della correzione e dell'integrazione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 5 della l.r. n. 13/2000 e s.m.i., i quali sono stati forniti dal medesimo Servizio tramite e-mail in data 6 aprile 2023.

Sulla base degli elementi forniti si è provveduto a correggere ed integrare la relazione dell'atto in oggetto, che si allega presente (Allegato 1) verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3, 5 e 6 della l.r. 13/2000 s.m.i..”;

VISTO in particolare il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 13/2000 *“A seguito della verifica di cui al comma 2, la relazione tecnica o l'aggiornamento delle relazione tecnica di cui all'articolo 48, comma 6, anche con eventuali correzioni o integrazioni, è vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, e costituisce la relazione tecnica alla proposta di legge, viene allegata alla medesima proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell'atto all'Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge.”;*

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)”* composto da n. 17 articoli approvati dalla II Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1457/BIS), nonché la relazione tecnica aggiornata e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3, 5 e 6 della l.r. 13/2000 s.m.i.;


UDITE le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno per la maggioranza dal Presidente Valerio Mancini e per la minoranza dal Consigliere Michele Bettarelli;

VISTO l'articolo 2135 del Codice Civile;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale.);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);



VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VISTA la legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

VISTA la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro);

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura);

VISTA la legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali);


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato ... voti favorevoli, ...
voti contrari e ... voti di astensione, espressi
nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), composta di n. 17 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p>Art.4 (Modificazione della rubrica del Titolo VIII della l.r. 12/2015)</p>	<p>Art. 1 (Modificazione della rubrica del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)</p>
<p>1. Alla rubrica del Titolo VIII della l.r. 12/2015 le parole: "<i>agricoltura sociale</i>" sono soppresse.</p>	<p>1. Alla rubrica del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) le parole: "<i>agricoltura sociale</i>" sono soppresse.</p>
<p>Art.2 (Sostituzione della rubrica della Sezione II del Titolo VIII della l.r. 12/2015)</p>	<p>Art. 2 (Sostituzione della rubrica della Sezione III del Titolo VIII della l.r. 12/2015)</p>
<p>1. La rubrica della sezione III del Titolo VIII della l.r. 12/2015 è sostituita dalla seguente: "<i>Disciplina delle fattorie sociali</i>".</p>	<p>1. La rubrica della Sezione III del Titolo VIII della l.r. 12/2015 è sostituita dalla seguente: "<i>Disciplina delle fattorie sociali</i>".</p>
<p>Art.3 (Sostituzione dell'articolo 153 della l.r. 12/2015)</p>	<p>Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 153 della l.r. 12/2015)</p>
<p>1. L'articolo 153 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 153 (Finalità e definizioni) <i>1-La Regione, in attuazione dei principi e delle disposizioni della L. 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni per l'agricoltura sociale), nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione</i></p>	<p>1. L'articolo 153 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 153 (Finalità e definizioni) 1. La Regione, in attuazione dei principi e delle disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei</p>




<p><i>dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale) riconosce, sostiene e promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali.</i></p>	<p><i>requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale), riconosce, sostiene e promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali.</i></p>
<p>2. La Regione, in conformità al quadro della programmazione delle proprie funzioni relative alle attività agricole e sociali, anche in concerto con gli enti pubblici competenti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli, istituzioni locali al fine di sviluppare le attività di agricoltura sociale.</p>	<p>2.</p> <p>idem</p>
<p>3. Ai fini della presente legge, si intendono per:</p>	<p>3.</p> <p>idem</p>
<p>a) "agricoltura sociale": le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, di cui all'articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui</p>	<p>a) "agricoltura sociale": le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, di cui all'articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui</p>



<p>alla L. 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della L. n.141/2015, dirette a realizzare gli interventi e i servizi indicati al comma 1;</p>	<p>alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della l. 141/2015, dirette a realizzare gli interventi e i servizi di cui al medesimo articolo 2, comma 1, della stessa l. 141/2015;</p>
<p>b) "fattorie sociali": i soggetti di cui alla lettera a), che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157.</p>	<p>b)</p> <p>idem</p>
<p>4. Le attività di agricoltura sociale esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nei casi indicati dall'articolo 2, comma 3, della L. n.141/2015.</p>	<p>4. Le attività di agricoltura sociale esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nei casi indicati dall'articolo 2, comma 3, della l. 141/2015.</p>
<p>5. Le attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della L. n.141/2015, possono essere svolte dall'imprenditore agricolo in accordo con le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c); della legge 6 giugno 2016, n. 106), con le associazioni di</p>	<p>5. Le attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l. 141/2015, possono essere svolte dall'imprenditore agricolo in accordo con le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), con le associazioni di volontariato e di</p>




<p><i>volontariato e di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.</i></p>	<p><i>promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.</i></p>
<p><i>6. Le attività di agricoltura sociale possono essere realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, con gli Enti pubblici competenti per territorio nonché con gli altri soggetti individuati dalla citata normativa statale.</i></p>	<p>6.</p> <p><i>idem</i></p>
<p><i>7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali."</i></p>	<p>7.</p> <p><i>idem</i></p>



<p>Art. 4 (Modificazioni e integrazioni all'articolo 154 della l.r. 12/2015)</p>	<p>Art. 4 (Modificazioni e integrazioni all'articolo 154 della l.r. 12/2015)</p>
<p>1. All'articolo 154 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>1. All'articolo 154 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) il comma 5 è sostituito dal seguente: <i>"5. Gli edifici e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi ed igienico- sanitari, previsti dalle specifiche normative di settore ed essere conformi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi lavoro, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e gestione delle risorse ambientali.";</i></p>	<p>a) al comma 1 la parola: "didattica" è sostituita dalla seguente: "sociale";</p>
<p>b) alla fine del comma 6 le parole: "<i>e gli operatori di cui all'articolo 155</i>" sono soppresse;</p>	<p>b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli edifici e i luoghi in cui si svolgono le attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi ed igienico- sanitari, previsti dalle specifiche normative di settore ed essere conformi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e gestione delle risorse ambientali.";</p>
<p>c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:</p>	<p>c) al comma 6 dopo le parole: "dell'articolo 153, comma 3," sono</p>




<p>“6.bis. La somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale può avvenire, esclusivamente, nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. In tali situazioni, devono essere utilizzati bevande e cibi prodotti, lavorati e trasformati nel territorio regionale, fatti salvi i casi di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o di necessità dovute a particolari esigenze alimentari di soggetti ospiti della fattoria sociale.”.</p>	<p>aggiunte le seguenti: “lettera b),”;</p>
	<p>d) al comma 6 le parole: “153 e gli operatori di cui all'articolo 155” sono sostituite dalle seguenti: “2, comma 1, della l. 141/2015”;</p>
	<p>e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:</p> <p>“6 bis. La somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di fattoria sociale può avvenire, esclusivamente, nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. In tali situazioni, devono essere utilizzati bevande e cibi prodotti, lavorati e trasformati nel territorio regionale, fatti salvi i casi di obiettiva indisponibilità di alcuni</p>




	<i>prodotti in ambito regionale o di necessità dovute a particolari esigenze alimentari di soggetti ospiti della fattoria sociale.”.</i>	
Art.5 (Abrogazione dell'articolo 155 della l.r. 12/2015)	Art. 5 (Abrogazione dell'articolo 155 della l.r. 12/2015)	
1. L'articolo 155 della l.r. 12/2015 è abrogato.	1. idem	
Art.6 (Sostituzione dell'articolo 156 della l.r. 12/2015)	Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 156 della l.r. 12/2015)	
1. L'articolo 156 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: “Articolo 156 (Riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale) 1. Possono essere riconosciuti nel territorio regionale come operatori dell'agricoltura sociale:	1. L'articolo 156 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 156 (Riconoscimento delle fattorie sociali) 1. Possono essere riconosciuti nel territorio regionale come operatori dell'agricoltura sociale, le fattorie sociali esercitate dai seguenti soggetti:	
a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per	a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di	




<p>operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione;</p>	<p>formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione;</p>
<p>b) le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 le quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono un fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole nella misura prescritta dall'articolo 2, comma 4, della L. n. 141/2015.</p>	<p>b) le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della l. 141/2015, le quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione.</p>
<p>2. Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui al comma 1 possiedono, inoltre, i requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 160, comma 1, nonché gli ulteriori requisiti definiti con le disposizioni regolamentari di cui al comma 4.</p>	<p>2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui al medesimo comma 1 devono possedere, inoltre, i requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 160, comma 1, nonché gli ulteriori requisiti definiti con le disposizioni regolamentari di cui al comma 4.</p>
<p>3. Gli imprenditori agricoli e</p>	<p>3. Gli imprenditori agricoli</p>




le cooperative sociali, in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, che intendono operare quali fattorie sociali, presentano una apposita istanza di riconoscimento alla struttura regionale competente la quale procede, previa verifica del possesso dei requisiti, al riconoscimento e all'iscrizione della fattoria sociale nell'Elenco regionale di cui all'articolo 157.	e le cooperative sociali, in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, che intendono operare quali fattorie sociali, presentano una apposita istanza di riconoscimento alla struttura regionale competente la quale procede, previa verifica del possesso dei requisiti, al riconoscimento e all'iscrizione della fattoria sociale nell'Elenco regionale di cui all'articolo 157.
4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera o) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.	4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera o), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.
Art.7 (Sostituzione dell'articolo 157 della l.r. 12/2015)	Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 157 della l.r. 12/2015)
1. L'articolo 157 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:	1. idem
“Articolo 157 (Elenco regionale delle fattorie sociali e avvio delle attività) 1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia, l'Elenco regionale delle fattorie sociali, di seguito Elenco regionale, al fine di rendere pubblici i nominativi degli operatori di agricoltura sociale riconosciuti a livello	“Art. 157 (Elenco regionale delle fattorie sociali e avvio delle attività) 1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia, l'Elenco regionale delle fattorie sociali, di seguito Elenco regionale, al fine di rendere pubblici i nominativi degli operatori di agricoltura sociale riconosciuti a livello




<p>turismo, n. 12550/2018, nonché le professionalità prescritte dalle normative di settore in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, didattico ed educativo. Le fattorie sociali devono, inoltre, essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, oppure, devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, o altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.</p>	<p>turismo, n. 12550/2018, nonché le professionalità ove prescritte dalle normative di settore in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, didattico ed educativo. Le fattorie sociali, laddove sia previsto dalla normativa di settore, devono, inoltre, essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, oppure, possono, ove previsto dalla normativa di settore, stipulare accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con Enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, o altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.</p>
<p>7. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco regionale. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare alla struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.</p>	<p>7.</p> <p>idem</p>
<p>8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione</p>	<p>8.</p>



<i>di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.</i>		<i>idem</i>
Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 158 della l.r. 12/2015)	Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 158 della l.r. 12/2015)	
1. L'articolo 158 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:	1.	<i>idem</i>
<i>“Art. 158 (Logo distintivo e altre forme di comunicazione delle fattorie sociali) 1. La fattoria sociale si avvale di un logo distintivo, definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, da collocare all'esterno dell'azienda e da utilizzare nel materiale promozionale, recante la denominazione “Fattoria Sociale dell’Umbria”. Nel medesimo atto, la Giunta regionale definisce i limiti e le modalità di utilizzo del logo e della relativa denominazione.</i>	<i>“Art. 158 (Logo distintivo e altre forme di comunicazione delle fattorie sociali) 1. La fattoria sociale si avvale di un logo distintivo, definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, da collocare all'esterno dell'azienda e da utilizzare nel materiale promozionale, recante la denominazione “Fattoria Sociale dell’Umbria”. Nel medesimo atto, la Giunta regionale definisce i limiti e le modalità di utilizzo del logo e della relativa denominazione.</i>	
2. L'uso del logo e della denominazione “Fattoria Sociale dell’Umbria” è subordinato all'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali, nonché alla presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 157, comma 3.	2.	<i>idem</i>
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k),	3.	




<i>definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.”.</i>		<i>idem</i>
Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 159 della l.r. 12/2015)		Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 159 della l.r. 12/2015)
1. L'articolo 159 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:	1.	<i>idem</i>
“Art.159 (Interventi di sostegno)		“Art. 159 (Interventi di sostegno)
1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:	1.	<i>idem</i>
a) la valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale a supporto delle fattorie sociali che svolgono attività dell'agricoltura sociale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, (“Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali”);		a) la valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale a supporto delle fattorie sociali che svolgono attività dell'agricoltura sociale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali);
b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie;	b)	<i>idem</i>
c) l'inserimento, nell'ambito delle politiche comunitarie di sviluppo rurale, di specifiche misure d'intervento a favore	c)	




<i>dell'agricoltura sociale e criteri di priorità a beneficio delle fattorie sociali, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile e ai giovani agricoltori;</i>		<i>idem</i>
<i>d) la promozione delle attività di agricoltura sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche regionali.</i>	<i>d)</i>	<i>idem</i>
<i>2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L. n. 141/2015, i comuni nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli possono definire modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche.</i>		<i>2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L. 141/2015, i comuni nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli possono definire modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche.</i>
<i>3. Nell'ambito del Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) possono essere previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche al fine di valorizzare i terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di</i>		<i>3. Nell'ambito del Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 4 della L.r. 10/2018, possono essere previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche al fine di valorizzare i terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di cui all'articolo 170, nonché i beni e i terreni confiscati in coerenza con l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre</i>



<p>cui all'articolo 170, nonché i beni e i terreni confiscati in coerenza con l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).</p>	<p>2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).</p>
<p>4. L'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, le aziende sanitarie territoriali, e gli enti locali che gestiscono mense, scolastiche e ospedaliere, possono inserire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della L. n. 141/2015 e dall'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) nella valutazione dell'offerta tecnica delle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quelli provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.”.</p>	<p>4. L'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU), le aziende sanitarie territoriali e gli enti locali che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere, possono prevedere nelle procedure di gara ai fini della valutazione delle offerte, quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della L. 141/2015 e dall'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).</p>
<p>Art. 10 (Introduzione dell'articolo 159-bis)</p>	<p>Art. 10 (Integrazione alla l.r. 12/2015)</p>
<p>1. Dopo l'articolo 159 è introdotta il seguente:</p>	<p>1. Dopo l'articolo 159 della l.r. 12/2015 è inserito il seguente:</p>
<p>“Art. 159-bis (Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale) 1. È istituito presso l'Assessorato alle politiche agricole e agroalimentari l'Osservatorio regionale</p>	<p>“Art. 159 bis (Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale) 1. È istituito presso l'Assessorato alle politiche agricole e agroalimentari l'Osservatorio regionale</p>




<i>sull'agricoltura sociale al quale sono attribuiti i seguenti compiti:</i>	<i>sull'agricoltura sociale al quale sono attribuiti i seguenti compiti:</i>
<i>a) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale;</i>	<i>a)</i> <i>idem</i>
<i>b) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare l'adozione e la diffusione di modelli efficaci e best practice;</i>	<i>b)</i> <i>idem</i>
<i>c) coordinamento con l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7 della L. n. 141/2015, nonché con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e, se del caso, con la cabina di regia istituita con il Protocollo d'intesa per attività di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura e integrazione dei dati relativi alle esperienze di agricoltura sociale con l'Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità;</i>	<i>c) coordinamento con l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7 della L. 141/2015, nonché con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e, se del caso, con la cabina di regia istituita con il Protocollo d'intesa per attività di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura e integrazione dei dati relativi alle esperienze di agricoltura sociale con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità;</i>
<i>d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione</i>	<i>d)</i> <i>idem</i>




<i>dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;</i>		
<i>e) proposizione di azioni finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti e all'inquadramento di modelli efficaci.</i>	<i>e)</i>	<i>idem</i>
<i>2. L'Osservatorio è composto da:</i>	<i>2.</i>	<i>idem</i>
<i>a) quattro rappresentanti della Regione, di cui uno competente in materia di agricoltura, uno in materia di servizi sociali, uno in materia di servizi sanitari e uno in materia di lavoro e formazione professionale;</i>	<i>a)</i>	<i>idem</i>
<i>b) un rappresentante dei comuni, designato dall'ANCI regionale;</i>	<i>b)</i>	<i>idem</i>
<i>c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime;</i>	<i>c)</i>	<i>idem</i>
<i>d) un rappresentante della Regione Umbria per la rete nazionale fattorie sociali;</i>	<i>d)</i>	<i>idem</i>
<i>e) un rappresentante della Regione Umbria per il Forum nazionale dell'agricoltura sociale;</i>	<i>e)</i>	<i>idem</i>
<i>f) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito</i>	<i>f)</i>	<i>idem</i>



<i>registro, individuato dal Forum regionale del Terzo settore;</i>			
<i>g) tre rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione sociale, designati dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;</i>	<i>g)</i>		<i>idem</i>
<i>h) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia.</i>	<i>h)</i>		<i>idem</i>
<i>3. Previ accordi con la competente Amministrazione statale può far parte dell'Osservatorio un rappresentante del sistema penitenziario.</i>	<i>3.</i>		<i>idem</i>
<i>4. I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti dalla struttura dell'Assessorato regionale competente in materia di politiche agricole e agroalimentari. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque</i>	<i>4.</i>		<i>idem</i>



<i>denominati.</i>		
5. <i>L'Osservatorio adotta un regolamento per disciplinare le proprie modalità di funzionamento.</i>	5.	<i>idem</i>
	6. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina il procedimento di nomina e designazione dei componenti dell'Osservatorio.	
Art.14 (Modificazioni all'articolo 161 della l.r. 12/2015)	(Modificazione	Art. 11 all'articolo 161 della l.r. 12/2015)
1. Al comma 3 dell'articolo 161 della l.r. 12/2015, le parole: “, un documento sintetico che riporta i dati principali”, sono sostituite dalle seguenti: “una copia”.	1. Al comma 3 dell'articolo 161 della l.r. 12/2015 le parole: “, un documento sintetico che riporta i dati principali” sono sostituite dalle seguenti: “una copia”.	
Art.12 (Modificazioni all'articolo 163 della l.r. 12/2015)	(Modificazioni	Art. 12 all'articolo 163 della l.r. 12/2015)
1. All'articolo 163 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Al comma 1 dell'articolo 163 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) alla lettera h) le parole: “, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 143, comma 6, 150, comma 6, e 156, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 143, comma 6, e 150, comma 6”;	a) alla lettera h) le parole: “, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 143, comma 6, 150, comma 6, e 156, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 143, comma 6, e 150, comma 5”;	
b) alla lettera i), alla fine, la parola: “3” è sostituita dalla parola: “8”.	b) alla lettera i), alla fine, la parola: “3” è sostituita dalla seguente: “8”;	
c) la lettera o) è sostituita dalla seguente: “o) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per il	c) la lettera o) è sostituita dalla seguente: “o) le modalità operative per l'attuazione della	



riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 156, comma 4."	disciplina per il riconoscimento delle fattorie sociali ai sensi dell'articolo 156, comma 4."
Art.13 (Modificazioni e integrazioni all'articolo 165 della l.r. 12/2015)	Art. 13 (Modificazioni e integrazioni all'articolo 165 della l.r. 12/2015)
1. All'articolo 165 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:	1. All'articolo 165 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
	a) al comma 2 dopo le parole: "153, comma 3," sono aggiunte le seguenti: "lettera b),".
a) al comma 5, le parole: "150, comma 4 e 156, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "e 150, comma 4";	b) al comma 5 le parole: "150, comma 4 e 156, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "e 150, comma 4";
b) al comma 7, le parole: "149, comma 2, e 155" sono sostituite dalle seguenti: "e 149, comma 2";	c) al comma 7 le parole: "149, comma 2, e 155" sono sostituite dalle seguenti: "e 149, comma 2";
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Chiunque operi quale fattoria sociale, in assenza dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio."	d) dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9 bis. Chiunque operi quale fattoria sociale, in assenza dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio."
Art.14 (Integrazione all'articolo 166 della l.r. 12/2015)	Art. 14 (Integrazione all'articolo 166 della l.r. 12/2015)



1. Al comma 9 dell'articolo 166 della L.R. 12/2015, alla fine, dopo le parole: <i>"competenti per territorio"</i> , sono aggiunte le seguenti: <i>"i quali provvedono alla riscossione dei proventi di cui all'articolo 165, comma 10"</i> .	1. Al comma 9 dell'articolo 166 della I.r. 12/2015, alla fine, dopo le parole: <i>"competenti per territorio"</i> sono aggiunte le seguenti: <i>"i quali provvedono alla riscossione dei proventi di cui all'articolo 165, comma 10"</i> .
Art.15 (Integrazione all'articolo 171 della I.r. 12/2015)	Art. 15 (Integrazione all'articolo 171 della I.r. 12/2015)
1. All'articolo 171, comma 1, punto 1) della L.R. 12/2015, dopo la parola: <i>"agricola"</i> sono aggiunte le seguenti: <i>"comprese le attività di cui al Titolo VIII della presente legge"</i> .	1. All'articolo 171, comma 1, punto 1), della I.r. 12/2015 dopo la parola: <i>"agricola"</i> sono aggiunte le seguenti: <i>"comprese le attività di cui al Titolo VIII della presente legge"</i> .
Art. 16 (Integrazione all'articolo 223 della I.r. 12/2015)	Art. 16 (Integrazione all'articolo 223 della I.r. 12/2015)
1. All'art. 223 della L.R. n. 12/2015, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:	1. All' articolo 223 della I.r. 12/2015 dopo il comma 14 è inserito il seguente:
<i>"14 bis. Le entrate derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica previste all'articolo 159, comma 1, lettera a), sono introitate al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio regionale e le relative risorse sono destinate, subordinatamente all'accertamento delle stesse, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 lettera b) del medesimo articolo, nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale."</i>	<i>"14 bis. Le entrate derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica previste all'articolo 159, comma 1, lettera a), sono introitate al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio regionale e le relative risorse sono destinate, subordinatamente all'accertamento delle stesse, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale."</i>



Art. 17 (Disposizioni transitorie)	Art. 17 (Disposizioni transitorie)
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, della L.R. 12/2015, relativamente alla disciplina delle fattorie sociali.	1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, della I.r. 12/2015, relativamente alla disciplina delle fattorie sociali.
2. Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui all'articolo 153, comma 3, lettera a) della L.R. n. 12/2015, che esercitano l'attività di agricoltura sociale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1, devono presentare alla Regione la richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato regolamento di attuazione, previo adeguamento della propria attività alle disposizioni del Titolo VIII della citata L.R. n. 12/2015 e del regolamento di attuazione medesimo.	2. Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui all'articolo 153, comma 3, lettera a), della I.r. 12/2015, che esercitano l'attività di agricoltura sociale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1, devono presentare alla Regione la richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato regolamento di attuazione, previo adeguamento della propria attività alle disposizioni del Titolo VIII della citata I.r. 12/2015 e del regolamento di attuazione medesimo.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";

- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi".